



**COMPOSIZIONE  
QUALITATIVA E QUANTITATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## **Indice**

Premessa e contesto normativo .....	3
Valutazione della composizione qualitativa.....	4
Profili generali .....	4
Richiami normativi .....	5
Competenze richieste.....	5
Valutazione della composizione quantitativa.....	7
Altri profili.....	8
Composizione per genere .....	8
Indipendenza.....	8
Allegato – Alcuni riferimenti normativi.....	9

## Premessa e contesto normativo

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera s), del Regolamento ISVAP n. 20, all'organo amministrativo delle imprese di assicurazione, nell'ambito delle proprie attività di indirizzo strategico e organizzativo, è attribuito il compito di effettuare, con cadenza almeno annuale, *“una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive”*.

Sostanzialmente analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, che prevede che il Consiglio di Amministrazione effettui, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla propria dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, esprimendo ai Soci, prima della nomina del nuovo Consiglio, orientamenti sui profili manageriali e professionali dei soggetti la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna.

In ossequio a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (di seguito, anche, il “Consiglio”) ha avviato fin dal 2013 un processo strutturato di autovalutazione circa i propri assetti strutturali e di funzionamento, replicandolo annualmente.

Nell'ambito dell'ultima autovalutazione effettuata (inizi 2017) il Consiglio ha confermato il presente documento, approvato il 2 marzo 2016, che, sulla base delle considerazioni di seguito esposte, reca le raccomandazioni circa le caratteristiche di competenza e professionalità ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale dello stesso.

Le valutazioni di cui *infra* riguardano, peraltro, profili alla costante attenzione del Consiglio di Amministrazione con margini di intervento nel prosieguo anche alla luce dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento e delle prassi che si formeranno in via di autodisciplina.

## Valutazione della composizione qualitativa

### Profili generali

La composizione del Consiglio di Amministrazione è centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto, così consentendo una gestione sana e prudente della Compagnia e del Gruppo.

Sotto il profilo qualitativo, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare un *mix* di caratteristiche, *in primis* sotto il profilo delle esperienze e delle professionalità disponibili, adeguato alle funzioni di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, avuto riguardo alla complessità operativa e dimensionale della Compagnia, nonché alle dimensioni ed alla specificità del settore in cui essa opera, tenuta altresì in debita considerazione la natura "cooperativa" di Cattolica Assicurazioni.

L'esigenza di presidiare efficacemente l'intera operatività fa sì che debba essere perseguita la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di esperienze specifiche tra tutti i componenti, opportunamente diversificate. A tale fine, è opportuno che ciascuna delle aree di competenza *infra* individuate sia rappresentata.

Le competenze necessarie dipendono essenzialmente dalle funzioni attribuite in generale al consiglio di amministrazione di un'impresa, peraltro declinate sulla base di elementi specifici di Cattolica Assicurazioni quali:

- (1) l'essere società assicurativa, soggetta a vigilanza;
- (2) l'essere società Capogruppo di un gruppo articolato su sette compagnie di assicurazione controllate e diverse società strumentali, mantenendo inoltre un'attività assicurativa diretta importante;
- (3) l'essere società che ricorre al capitale di rischio, essendo quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana;
- (4) l'essere comunque tra i primi dieci gruppi assicurativi italiani, con una dimensione quindi, ancorché domestica, di assoluta rilevanza;
- (5) l'aver il Consiglio di Amministrazione: i) articolato un sistema di deleghe rispetto e al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato rispondente a criteri di normalità in relazione alle caratteristiche sopra indicate; ii) istituito diversi comitati endo-consiliari, anche in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina.

La natura cooperativa di Cattolica Assicurazioni comporta inoltre l'esigenza di una particolare attenzione a che le diverse componenti della base sociale e comunque delle aree di operatività abbiano un'adeguata espressione negli organi aziendali. Gli stessi vincoli per provenienza territoriale previsti nello Statuto sono a ciò indirizzati.

Si precisa che le valutazioni di seguito riportate devono essere intese come correlate alle caratteristiche della Compagnia e del suo mercato di riferimento, tenute anche presenti le responsabilità sempre più marcate che attengono alla posizione di amministratore di una compagnia quotata.

### Richiami normativi

Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni definite dalle normative di riferimento (anche in via di autodisciplina), tra cui si richiamano in particolare, senza pretesa di esaustività:

- Codice Civile, Testo Unico della Finanza e Codice delle Assicurazioni
- lo Statuto sociale, con particolare riferimento all'art. 41
- disposizioni di vigilanza IVASS, con riferimento a:
  - Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008, art. 5, come successivamente modificato ed integrato
  - altre disposizioni IVASS che impongono particolari attività al Consiglio di Amministrazione (cfr. ad es. Regolamenti nn. 20/2008, 24/2008, 36/2011, 39/2011)
- Codice di Autodisciplina – Criteri 1.C.1 e 1.C.2
- «Orientamenti sul Sistema di Governance» pubblicati dall'European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Si riporta, in allegato, stralcio delle fonti più significative.

### Competenze richieste

Il Consiglio, valutati gli ambiti di intervento alla luce di quanto sopra ed anche a mente dei citati «Orientamenti sul Sistema di Governance», come recepiti dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 (art. 5, comma 1, lett. l), ritiene necessario, al fine di assolvere ai propri compiti nel migliore dei modi, possedere nel suo complesso specifiche e comprovate conoscenze ed esperienze, a livello di organi ovvero di alta direzione ovvero di libera attività professionale, nelle aree di competenza di seguito indicate:

- mercati assicurativi e finanziari
- gestione e controllo di impresa di rilevanti dimensioni
- strategie commerciali e modelli d'impresa
- sistemi di governance
- analisi finanziaria e attuariale
- contesto normativo e relativi requisiti
- relazioni esterne con Soci, *stakeholders* e mercato

Il Consiglio raccomanda che le aree di competenza sopraindicate siano possibilmente rappresentate all'interno dell'organo amministrativo in quanto la compresenza di

competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio. La diversificazione e quindi la specialità delle competenze consente altresì di attribuire agli amministratori incarichi correlati alle competenze stesse nell'ambito del Consiglio e nei Comitati endo-consiliari.

L'aver ricoperto incarichi societari in società assicurative per un adeguato periodo temporale costituisce requisito di particolare ed accentuata qualità per incarichi di vertice, anche con riguardo ai Comitati.

Il perimetro operativo essenzialmente domestico del Gruppo induce a ritenere non essenziale la presenza di soggetti non residenti in Italia.

Infine, le competenze non potranno essere disgiunte da una adeguata disponibilità di tempo da dedicare all'assolvimento dell'incarico, con relativa considerazione dell'eventuale cumulo di impegni e di cariche.

## Valutazione della composizione quantitativa

Relativamente alla dimensione quantitativa, si precisa quanto segue.

Il Consiglio è composto, ai sensi dell'art. 33 dello statuto Sociale, da n. 18 componenti.

Si rileva che tale numero è complessivamente ritenuto congruo, nonché sostanzialmente riscontrabile nella prassi delle istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni) quotate, considerata peraltro la natura "cooperativa" della Società.

Ciò, anche tenuto conto del ruolo di Cattolica come Capogruppo quotata, e quindi:

- (1) della tipologia di attività svolta, oggetto di profonda e penetrante regolamentazione, e della quotazione su un mercato regolamentato, che si caratterizza per profili e problematiche di *governance* complessi dal punto di vista operativo/organizzativo;
- (2) dell'integrazione nella Capogruppo sia delle funzioni di direzione e coordinamento proprie di una *holding*, sia dell'esercizio diretto dell'attività di compagnia di assicurazione;
- (3) dell'articolazione interna al Consiglio in diversi comitati, deliberativi (Comitato Esecutivo) e consultivi (attualmente, Comitato Controllo e Rischi, Comitato per la Remunerazione, Comitato Parti Correlate, Comitato Investimenti, Comitato Governo Societario), diversi dei quali prevedono la presenza maggioritaria o totalitaria di consiglieri indipendenti;
- (4) dell'esigenza di adeguata rappresentatività della base sociale o degli stakeholders, anche attesa la ricordata natura cooperativa della Società e l'assenza di azionisti di controllo;
- (5) dell'esigenza di una varietà "anagrafica" articolata nelle varie espressioni professionali.

## Altri profili

### Composizione per genere

Si ritiene che le disposizioni di cui alla Legge n. 120/2011 in materia di “rappresentanza di genere” in seno all’organo amministrativo, come peraltro declinate nel vigente Statuto, assicurino una composizione dell’organo amministrativo adeguata, anche in relazione ai benefici che la diversità di genere può procurare. Si ricorda che almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà essere espressione del genere meno rappresentato.

### Indipendenza

Al fine di ottemperare ai requisiti del Codice di Autodisciplina recepiti dalla Società, si raccomanda che le candidature tengano conto dell’esigenza di nominare un numero adeguato di consiglieri indipendenti, in particolare tenendo conto dei vincoli sulla composizione dei comitati interni al Consiglio (due, tra cui il Presidente, per il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato Remunerazione, tre per il Comitato Parti Correlate).

Verona, 7 marzo 2017

Il Consiglio di Amministrazione

## Allegato – Alcuni riferimenti normativi

### **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011**

#### **(estratto art. 3) – professionalità**

Gli amministratori e i sindaci di una impresa di assicurazione e di riassicurazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
- c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.

Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del comma 1.

#### **(estratto art. 6) – indipendenza**

La funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione non è compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza.

\*

### **Codice civile (estratto)**

#### **Art. 2380 – bis**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

[...]

### **Art. 2423**

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

[...]

\*

### **IVASS – Regolamento n. 20/2008 – art. 5 (estratto)**

[...]

L'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile:

- a) approva l'assetto organizzativo dell'impresa nonché l'attribuzione di compiti e di responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo, in modo da poterli adattare tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici e del contesto di riferimento in cui la stessa opera;
- b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni;
- c) approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati, con conseguente possibilità di prevedere adeguati piani di emergenza (c.d. "contingency arrangements") qualora decida di avocare a sé i poteri delegati;
- d) definisce le direttive in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali direttive è ricompresa anche la politica relativa alle funzioni di risk management, compliance e di revisione interna. Verifica altresì che il sistema dei controlli interni sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- e) approva la politica di valutazione attuale e prospettica dei rischi, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni, con particolare riguardo a quelli maggiormente significativi; approva gli esiti delle valutazioni e li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto (approccio c.d. top down);
- f) determina, sulla base delle valutazioni di cui alla lettera e), la propensione al rischio dell'impresa in coerenza con l'obiettivo di salvaguardia del patrimonio della stessa, fissando in modo coerente i livelli di tolleranza al rischio che rivede almeno una volta l'anno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- g) approva, sulla base degli elementi di cui alle lettere e) ed f), la politica di gestione del rischio e le strategie anche in un'ottica di medio-lungo periodo nonché i piani di emergenza (c.d. contingency plan) di cui all'articolo 19, comma 4 al fine di garantire la regolarità e continuità aziendale;
- h) approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo, in coerenza con le lettere e), f) e g);

- i) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza supplementare di cui al Titolo XV del decreto, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;
- j) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle lettere a), d), e) ed f) da diffondere a tutte le strutture interessate, in cui sono definiti i) i compiti e le responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni di risk management, di compliance e di revisione interna; ii) i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni, comitati consiliari e tra questi e gli organi sociali e iii), nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione tra di essi e con le funzioni operative. Nel definire le modalità di raccordo, le imprese prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità ultime degli organi sociali sul sistema dei controlli interni;
- k) approva la politica aziendale, di cui all'articolo 31, in materia di esternalizzazione;
- l) approva la politica aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza, dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché dei responsabili delle funzioni di risk management, compliance e revisione interna, o in caso di esternalizzazione di queste ultime all'interno o all'esterno del gruppo, rispettivamente, dei referenti interni o dei soggetti responsabili delle attività di controllo delle attività esternalizzate di cui all'art. 33, comma 3. Valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governance, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa;
- m) approva la politica delle segnalazioni destinate all'IVASS (c.d. reporting policy), in coerenza con le vigenti disposizioni normative;
- n) verifica che l'alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza;
- o) richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalla funzione di revisione interna, dalle funzioni di risk management e di compliance, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia;
- p) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione;
- q) assicura che sussista un'idonea e continua interazione tra tutti i comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo stesso, l'alta direzione e le funzioni di risk management, di compliance e di revisione interna, anche mediante interventi proattivi per garantirne l'efficacia;

- r) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;
- s) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive.

[...]

\*

## **Codice di Autodisciplina**

### **Criterio 1.C.1.**

Il consiglio di amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario dell'emittente e la struttura del gruppo;
- b) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività dell'emittente;
- c) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) delibera in merito alle operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si avvalga dell'opera di consulenti esterni ai fini dell'autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce informazioni sull'identità di tali consulenti e sugli eventuali ulteriori servizi da essi forniti all'emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso;

- h) tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- i) fornisce informativa nella relazione sul governo societario:
  - (1) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto all'interno del consiglio (ad esempio presidente o chief executive officer, come definito nell'articolo 2), le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina;
  - (2) sulle modalità di applicazione del presente articolo 1 e, in particolare, sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;
  - (3) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui alla precedente lettera g);
- j) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

#### **Critério 1.C.2.**

Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

\* \* \*